

Dubbi interpretativi sulla definizione di rifiuto urbano e sulle riduzioni TARI per le utenze non domestiche

di Angelo Lo Iacono

Le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, modificando alcuni articoli del D.Lgs. n. 152/2006, oltre a riscrivere la definizione e classificazione di rifiuto, stabiliscono, per le utenze non domestiche, direttamente per previsione di legge e non più su impulso dei Comuni, nuove possibilità di recupero autonomo dei rifiuti urbani, riconoscendo la riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Nonostante i Comuni perdano il potere regolamentare in tema di rifiuti assimilabili agli urbani, la Legge n. 147/2013, disciplinante la TARI e non oggetto di contestuali modifiche legislative, continua a riconoscerli come legittimati a deliberare sul tema. Un tale conflitto necessita di un immediato intervento legislativo a sanatoria della evidente disarmonia normativa che potrebbe indurre a difformità interpretative da parte dei soggetti operanti sia in ambito pubblico che privato.

1. Premessa

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, in attuazione delle Direttive emanate dalla Comunità Europea in tema di rifiuti (1), la legislazione italiana ha adeguato il proprio sistema di **gestione dei rifiuti** al fine di renderlo più efficiente e più efficace, indirizzandolo verso una economia di tipo circolare, che assicuri competitività a lungo termine anche in ambito europeo.

In linea con i dettati dell'Unione Europea, l'obiettivo è creare le condizioni per realizzare un sempre più crescente **recupero/riciclo** e la contestuale **riduzione dei rifiuti finali** che si conferiscono per lo smaltimento nelle discariche.

Con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'Ambiente o TUA (Testo Unico Ambientale) - il quale disciplina tutti gli

aspetti gestionali e amministrativi inerenti al processo del trattamento dei rifiuti (parte Quarta), è stata in particolare riscritta la definizione dei **rifiuti urbani**, che, dalla entrata in vigore del suddetto decreto, ricomprendono adesso tutte quelle tipologie di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) che precedentemente venivano considerate come **assimilabili** agli urbani e per i quali veniva riconosciuto il potere regolamentare dei Comuni a disciplinarne l'assimilazione per qualità e quantità.

Con l'eliminazione del concetto di rifiuti assimilabili, è stato altresì cancellato dal Codice dell'Ambiente il potere dei Comuni a poter deliberare in tal senso, riconoscendo contestualmente alle **utenze non domestiche** la possibilità di provvedere autonomamente al riciclo dei propri rifiuti, ottenendo una riduzione della parte va-

(1) Direttiva 2001/42/CE, Direttiva 2018/851, che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e Direttiva 2018/852, che modifica la Direttiva 1994/62/CE.

riabile della tariffa, ovvero quella connessa alle quantità di rifiuti conferiti.

Restano comunque a carico dei **Comuni** tutte le competenze sull'**affidamento** o sulla **gestione diretta del servizio**, per il tramite delle autorità regionali di bacino, ovvero nella forma della privativa comunale nel caso di mancanza delle stesse, per la destinazione dei rifiuti allo smaltimento.

Le attuali forme di prelievo tributario previste per il servizio di smaltimento dei rifiuti (TARI e tariffa puntuale) sono però disciplinate da un altro testo normativo, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Se le modifiche apportate al Codice dell'Ambiente hanno eliminato il potere dei Comuni a deliberare sui rifiuti assimilabili agli urbani, non sussistendo più questa fattispecie, la Legge n. 147/2013, disciplinante la **TARI**, continua a prevederli; si veda in particolare il comma 649 del suo articolo unico.

Probabilmente questo evidente contrasto normativo scaturisce da una dimenticanza del legislatore, che avrebbe dovuto contestualmente intervenire anche in modifica di queste ultime disposizioni.

2. Nuovo quadro normativo e ricadute fiscali in tema di TARI

Dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 (comma 5, dell'art. 6) (2), che, come è stato già anticipato, modificano la definizione di rifiuti urbani e il trattamento dei rifiuti precedentemente classificati come assimilabili.

Le modifiche più significative ai fini tributari, che influiscono quindi sul **presupposto** e sulla **riscossione della TARI**, sono quelle contenute negli artt. 183, 198 e 238 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), anche se la portata dell'intervento legislativo è particolarmente estesa e riguarda molti altri articoli del Codice. Il nuovo art. 183, al comma 1, lett. b)-ter, fornisce il nuovo elenco dei "**rifiuti urbani**" (3), i quali adesso ricomprendono anche quelli **indifferenziati** e **differenziati** provenienti da **fonti diverse da quelle domestiche**, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici dettagliatamente indicati nell'allegato L-quater del decreto (rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metalli, eccetera), a condizione però che questi rifiuti siano prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (4).

(2) "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli artt. 183, comma 1, lettera b)-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'art. 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".

(3) 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

(4) "Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

La classificazione dei rifiuti è contenuta nel successivo art. 184, che, proprio con riguardo a quelli urbani, indica l'elenco di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) (5).

Questa riscrittura della definizione di rifiuti urbani riveste una fondamentale importanza ai fini tributari perché, come verrà esposto più dettagliatamente di seguito, è la **potenziale produzione** degli stessi che determina il presupposto di tassazione.

L'art. 198 del Codice ambientale, nel suo nuovo comma 2-bis prevede che: "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".

Anche questa disposizione determina ripercussioni di carattere tributario, perché il **conferimento al di fuori del servizio pubblico** dei propri rifiuti urbani, riconosciuto alle utenze non domestiche come libera opzione, si collega all'art. 238 (6) del Codice dell'Ambiente, il quale, con il suo nuovo comma 10, stabilisce che in tali casi la legge debba riconoscere **riduzioni della tassa** applicabili alla parte variabile della tariffa.

Il nuovo comma 10 dell'articolo citato riporta testualmente quanto segue: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente

tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti".

La componente oggetto di esclusione dalla tassazione, ovvero quella rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, è riconducibile alla **parte variabile** della tariffa, così come si desume dalla lettura dell'art. 6, del D.P.R. n. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti (7).

L'eliminazione del termine "assimilazione" in tutto il D.Lgs. n. 152/2006, la soppressione della lett. g) del comma 2, dell'art. 198 (8) e l'introduzione del comma 2-bis, di fatto eliminano la possibilità per i Comuni di deliberare proprie forme di assimilazione ai rifiuti urbani.

Inoltre, la nuova definizione di rifiuto urbano ricomprende adesso i rifiuti precedentemente classificati come **indifferenziati** e da **raccolta differenziata** provenienti anche dalle **utenze non domestiche**.

Le modifiche apportate alle disposizioni di legge prima richiamate, gli artt. 183, 198 e 238 del Codice dell'Ambiente, sembrano confluire armoniosamente nel preciso fine del legislatore di aver voluto uniformare in ambito nazionale la definizione e la classificazione di rifiuto urbano, privando inevitabilmente i Comuni dello strumento che fino ad oggi crea difformità tra i diversi territori, il potere di deliberazione nella materia, riconoscendo a questo punto per legge e non per volontà degli enti locali la possibilità, per le utenze non domestiche, previo riconoscimento di riduzioni della tassa, di avviare il **recupero dei rifiuti urbani in maniera autonoma**.

In definitiva, quello che cambia con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 è il riconoscimento della suddetta possibilità da parte della legge, in maniera uniforme su **tutto il territorio na-**

(5) 1. Ai fini dell'attuazione della parte Quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter).

(6) Lo stesso art. 238, che istituiva nel suo comma 1, poi abrogato con l'entrata in vigore della TARES e poi della TARI, la tariffa integrata, forma di prelievo di natura patrimoniale, istituita in sostituzione della TIA e della TARSU, ma che per la mancata emanazione del previsto regolamento ministeriale non fu quasi mai adottata dai Comuni italiani se non in casi sporadici e per un tempo estremamente circoscritto. Cfr. A. Lo Iacono, "Incerto il futuro della tariffa integrata per la gestione dei rifiuti urbani", in *il fisco*, n. 11/2010, pag. 1649.

(7) Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa

della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

(8) (I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare ... l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani).

zionale, mentre nel regime previgente erano i Comuni, ognuno secondo le proprie valutazioni e finalità, a deliberare agevolazioni/riduzioni tariffarie correlate all'avvio al recupero in maniera autonoma dei rifiuti classificati come assimilati agli urbani da parte delle utenze non domestiche.

La possibilità riconosciuta alle utenze non domestiche di non utilizzare il servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti e di provvedere autonomamente all'avvio del loro riciclo, nella nuova previsione normativa, pone però il dubbio se dinanzi a tale evenienza si determina la condizione per avere riconosciuto l'**esonero totale** dal pagamento della TARI.

Fatte salve le riduzioni già previste dal nuovo testo dell'art. 238 del Codice dell'Ambiente (tassa ridotta della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti), non si ravvisano ulteriori condizioni che possano far riconoscere l'esenzione totale.

Le disposizioni di legge in vigore e la giurisprudenza di legittimità intervenuta in giudizi sul mancato utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti sanciscono chiaramente ed univocamente l'**obbligo di pagamento della TARI**.

Il presupposto di tassazione previsto dalle norme in vigore è quello indicato dal comma 641, dell'articolo unico, della Legge n. 147/2013, che recita: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani".

Presupposto confermato dal successivo comma 642, che individua il soggetto passivo della tassa: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani".

Essendo il presupposto di tassazione il **possesso** o la **detenzione di locali e aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, e potenzialmente idonei a produrre rifiuti, si deduce che, quand'anche il contribuente provveda a proprie spese al recupero dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze non domestiche, resta soggetto al pagamento della **TARI** per la parte della **tariffa fis-**

sa. Quindi, anche la eventuale scelta di non utilizzare il servizio pubblico implica il pagamento della tassa, integralmente nella parte fissa e con riduzioni sulla sola parte di tariffa variabile.

Principio sancito univocamente nel tempo anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Si segnalano in particolare le statuizioni a cui giunge una recente ordinanza emessa dalla Corte di cassazione in data 11 maggio 2018, la n. 11451: "La tassa rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi i servizi di smaltimento offerti dal Comune, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le Amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti" (9).

In definitiva, dalle modifiche apportate al Codice dell'Ambiente non dovrebbe derivare nessuna esenzione totale dal pagamento della TARI. L'unica ricaduta tributaria diretta riguarda le **utenze non domestiche**, che potrebbero vedere estesa la misura della riduzione della sola parte di tariffa variabile, considerando che anche il trattamento dei rifiuti adesso risulta più vasto.

Il fine di questa potenziale estensione delle agevolazioni tributarie, direttamente riconosciute dalle legge e non più dai Comuni, in favore delle utenze non domestiche, dovrebbe avere come contropartita la **semplificazione**, la **deregolazione** e la resa più agevole dell'avvio al recupero dei rifiuti da parte dei loro più grossi produttori, così da ottenere in prospettiva una graduale, costante e significativa riduzione dei rifiuti che si smaltiscono a valle del processo, ma con una inevitabile conseguenza: la consistente **diminuzione del gettito** riconducibile a questa categoria di contribuenti.

3. Conflitto tra disposizioni

In tema di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche erano già esonerate (nel primo caso) o parzialmente esonerate (nel secondo caso) dal pagamento della TARI così come previsto dal comma 649, dello stesso articolo della Legge n. 147/2013: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TA-

(9) La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività, che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui "sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il

pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione." (Cass. n. 21508/2005, n. 18022/2013).

RI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.

Mentre l'esonero previsto dal comma 1 inerente alla **produzione di rifiuti speciali**, non oggetto del presente approfondimento, risulta attualmente invariato e vigente nella sua formulazione originaria, la suesposta disposizione di legge, al comma 2, fa riferimento ai **rifiuti speciali assimilati agli urbani**, che però il Codice ambientale, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, ha eliminato.

C'è dunque da domandarsi come deve essere interpretato il comma 649, dell'art. 1, della legge che disciplina la TARI nella parte in cui espone il trattamento fiscale per i rifiuti assimilati.

Probabilmente devono intendersi superati dalla nuova definizione di rifiuto contenuta nell'art. 183 del Codice ambientale.

Ma non è l'unica anomalia che si riscontra nel combinare le nuove disposizioni ambientali alla disciplina TARI.

Appare evidente che il citato comma 649 continua a prevedere anche il **potere regolamentare dei Comuni** in tema di classificazione e trattamento dei **rifiuti ex assimilati** agli urbani, che invece, come è stato ampiamente esposto, non è più riconosciuto dal Codice ambientale.

Al momento sono quindi in vigore contemporaneamente due disposizioni di legge che affermano l'una l'esatto contrario dell'altra.

Per essere più precisi, le disposizioni contenute nel Codice dell'Ambiente dispongono **riduzioni di legge** ai fini TARI, mentre la Legge n. 147/2013, basandosi su una definizione di rifiuto obsoleta (assimilato), indica la competenza a riconoscere tali riduzioni non alla legge ma ai **Comuni**.

Nel D.Lgs. n. 116/2020 non è presente nessun rinvio e nessun richiamo alla Legge n. 147/2013 che disciplina la TARI, determinando in questo modo il conflitto normativo sopra evidenziato, la cui portata molto significativa implica obblighi di immediato rimedio.

Il riconoscimento della riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche in relazione ai rifiuti urbani avviati al riciclo, seppur chiaramente disposta dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, confligge al momento con il persistere di una competenza comunale alternativa che impone non poche perplessità in termini interpretativi. L'attuale **rapporto disarmonico tra disciplina TARI e Codice ambientale** sui temi sopra evidenziati pone rischi di interpretazioni difformi con conseguenze che potrebbero incidere sui bilanci dei Comuni ed il proliferare di un eventuale contenzioso.

4. Conclusioni

La soluzione al conflitto tra disposizioni di legge deve essere risolta dal legislatore, il quale deve porvi rimedio modificando ed aggiornando la parte del comma 649, dell'articolo unico, della Legge n. 147/2013 che riconosce ancora la **competenza comunale** a deliberare in tema di rifiuti urbani assimilati.

Questo se, ovviamente, come viene ritenuto da chi scrive, l'intenzione del legislatore fosse confermata nel senso che si deduce dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020, ovvero nella eliminazione del suddetto potere regolamentare dei Comuni susseguente alla nuova definizione di rifiuti che non riconoscono più la classificazione di assimilati.

Nell'attesa che questo avvenga, si possono ipotizzare alcune immediate complicazioni che scaturiscono dal **conflitto normativo** innescato dalle modifiche apportate dal legislatore al Codice dell'Ambiente e che riguardano sia i Comuni che i contribuenti.

I Comuni, ai quali è stata riconosciuta una proroga al 31 ottobre 2020 per l'approvazione delle tariffe TARI (10), già in affanno per il recepimento del nuovo metodo tariffario Arera, devono immaginare senza la necessaria certezza normativa uno scenario estremamente nuovo,

(10) In base all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno corrente, e

quindi anche per l'approvazione delle tariffe TARI, sono stati posticipati al 31 ottobre 2020 (comma 3-bis, art. 106, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. n. 34/2020, che modifica il comma 2, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020).

dove occorre bilanciare con la massima precisione da un lato le potenziali **perdite di gettito** che si potrebbero registrare dalle utenze non domestiche per le ragioni evidenziate nei punti precedenti, e dall'altra parte gli inevitabili **aumenti per le utenze domestiche** al fine di riuscire a coprire integralmente i costi del servizio. Anche per i **contribuenti TARI** la questione sembra non essere di facile approccio. Gli utenti domestici rischiano di subire **aumenti della tassa** tanto spropositati quanto inattesi. Ma questa tendenza non sembra poter trovare alternative, a prescindere da come verrà risolta la questione interpretativo/conflittuale. Le utenze non domestiche, oltre a dover attentamente valutare le opportunità che riconosce il nuovo dettato del Codice ambientale, ovvero se conviene o meno portare al riciclo/recupero autonomamente i propri rifiuti urbani (nella nuova

definizione estensiva), tra l'altro con il vincolo temporale di almeno 5 anni stabilito dal comma 10, dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (11), devono per il momento considerare necessariamente le possibili conseguenze dell'**incertezza applicativa** del nuovo sistema in presenza del richiamato conflitto tra le disposizioni contenute nella disciplina TARI e nel Codice dell'Ambiente. Per quanto fino ad ora esposto, sarebbe auspicabile un urgente intervento legislativo correttivo o integrativo dell'attuale scenario normativo. Un chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di evitare difformità in tema di adempimenti da parte degli attori, sia pubblici che privati, potrebbe essere altresì d'aiuto, se non altro per colmare anche se temporaneamente questa inaspettata conflittualità tra leggi vigenti.

(11) "Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il

gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".